



Roma, 8 Giugno 2018

**CIRCOLARE N. 08/2018**

Prot. 107/2018  
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI  
LORO SEDI**

**Oggetto: In tema di Privacy e geolocalizzazione dei lavoratori: il punto della situazione.**

Il tema relativo alla geolocalizzazione di veicoli aziendali utilizzati dai dipendenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa, continua ad essere fonte di dibattito ed incertezza interpretativa, e risulta quindi opportuno effettuare una breve disamina dei principali provvedimenti, sia di matrice prettamente giuslavoristica, che relativi alla tutela della *privacy*, che regolano l'installazione e l'utilizzo di detti strumenti. In ragione dell'avanzamento del progresso tecnologico registrato negli ultimi anni, con il "Jobs Act", il Legislatore è intervenuto ri-disciplinando la materia dei controlli a distanza effettuati dal datore di lavoro, modificando in profondità l'art. 4 dello Statuto Lavoratori, che contiene ora un espresso richiamo al Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n.196 (Codice Privacy).

Attraverso il richiamo al Codice Privacy operato nell'art. 4 Legge n.300/1970, appare evidente la volontà del Legislatore, di bilanciare la facoltà concessa all'imprenditore di utilizzare strumentazioni per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori prima vietate, attraverso l'imposizione di specifici obblighi di natura anche informativa sulle modalità di utilizzo dei dati raccolti, affidando così al Garante per la Privacy un ruolo sempre più determinante, che l'Autorità in questione ha espletato ponendo a carico del datore di lavoro una serie di adempimenti, cui subordinare l'effettuazione dei controlli a distanza.

Dal punto di vista giuslavoristico, una delle maggiori incertezze interpretative riscontrate nella prima fase di applicazione del "nuovo" art. 4 Statuto Lavoratori riguardava l'esatta portata da attribuire al concetto di "strumenti di lavoro", posto che gli stessi, rientrando nella previsione di cui al comma 2 dell'art. 4 Statuto Lavoratori, non necessitano, per l'installazione, del preventivo consenso delle OO.SS. o dell'Ispettorato del Lavoro.

In particolare, per quanto riguarda la strumentazione g.p.s. a bordo di veicoli aziendali, come ricorderanno gli Associati (**Circolare Assiv n. 23 dell'11 Novembre 2016 – doc. 1**), ad un primo orientamento della Direzione Interregionale del Lavoro di Milano, che aveva ritenuto la strumentazione g.p.s. installata per esigenze assicurative, produttive o di sicurezza a bordo di veicoli aziendali, **strumento di lavoro**, per il cui utilizzo non era quindi necessaria la sussistenza del preventivo accordo sindacale o autorizzazione ministeriale, era seguito un secondo orientamento in senso diametralmente opposto, espresso dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 2/2016 (**doc. 2**) finalizzata a fornire agli operatori una corretta lettura del nuovo art. 4 Statuto dei Lavoratori, con specifico riguardo agli impianti di geolocalizzazione.

L'attuale posizione dell'Ispettorato Nazionale Lavoro riguardo i sistemi di localizzazione satellitare è che gli stessi devono essere inquadrati come elementi aggiuntivi rispetto agli strumenti di lavoro veri e propri, con la conseguenza che l'installazione di dette apparecchiature è subordinata all'accordo con le OO.SS. o previa autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, fatte salve alcune residue ipotesi, quali l'uso di sistemi g.p.s. per il trasporto di valori superiore ad euro 1.500.000,00 .

### **I Provvedimenti del Garante privacy**

All'interno del quadro interpretativo sopra delineato sono intervenute anche numerose pronunce del Garante Privacy aventi ad oggetto gli adempimenti, le procedure ed i limiti per l'utilizzo di tali strumenti da parte del datore di lavoro.

Di particolare interesse risultano i seguenti provvedimenti:

**Provvedimento n. 138 del 16 Marzo 2017 (doc. n. 3.)** con il quale il Garante, nell'ammettere la richiesta del datore di lavoro a seguito di richiesta di verifica preliminare promossa ai sensi dell'art. 17 D.lgs n.196/2003, ha emanato un vero e proprio schema di riferimento delle singole procedure da espletare ai fini del corretto utilizzo dei sistemi di localizzazione satellitare, che possono così essere riassunte:

- configurazione del sistema in modo da rilevare e conservare la posizione geografica del veicolo con una cadenza temporale strettamente proporzionata alle finalità perseguite nella richiesta (in questo caso la localizzazione geografica dei veicoli aziendali era finalizzata ad una pluralità di scopi relativi all'ottimizzazione della gestione delle attività aziendali in occasione di richieste d'intervento o emergenze, all'innalzamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro dei dipendenti, alla più efficiente programmazione delle attività sul territorio e degli interventi di manutenzione sui veicoli, alla gestione di eventuali sinistri ed al rafforzamento della sicurezza della flotta aziendale in caso di furto dei veicoli);
- predisposizione di un sistema di accesso ai dati che consenta il relativo trattamento al solo personale incaricato;
- accesso ai dati di localizzazione al solo al personale munito di credenziali di autenticazione differenziate per ogni incaricato;
- adozione di misure preordinate alla cancellazione automatica dei dati , dopo la decorrenza, nei casi previsti degli eventuali termini di conservazione che possono essere differenziati in relazione alle diverse finalità perseguite;
- predisposizione di misure finalizzate a garantire l'anonimato in caso di utilizzo dei dati ai fini statistici;
- successiva notifica al Garante ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 196/2003 con riferimento al trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti.;
- comunicazione ai dipendenti coinvolti dal trattamento, di idonea informativa circa le finalità del trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere, l'elenco dei soggetti che possono entrare in contatto con i dati;
- predisposizione delle misure di sicurezza di cui all'art. 31 del Codice Privacy;
- garanzia in favore del dipendente dell'esercizio dei diritti ex art 7 Codice Privacy.

**Ordinanza-ingiunzione n. 5 nei confronti di Istituto di Vigilanza in data 12 Gennaio 2017 (doc. n. 4).**

Con questo provvedimento il Garante, a seguito di verbale redatto dal Nucleo speciale *privacy* Guardia di Finanza, che aveva contestato all'Istituto di Vigilanza l'attivazione di un sistema di localizzazione satellitare senza che la società avesse rilasciato ai propri dipendenti l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice Privacy ed avesse presentato al Garante la notificazione prevista dagli art. 37 comma 1 e 38 del Codice Privacy, **ha ritenuto fondata la contestazione relativa alla violazione dell'art. 13 del Codice, comminando all'istituto la sanzione amministrativa di euro 12.000,00, mentre ha archiviato il procedimento amministrativo sanzionatorio relativo alla mancata notifica di cui ad art. 37 del Codice.**

**Provvedimento n. 232 del 18 aprile 2018 (doc. n. 5)** con il quale il Garante, a seguito di presentazione da parte di Istituto di Vigilanza di richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice Privacy, in relazione al trattamento dei dati personali connesso alla prospettata installazione, dell'applicazione "NavNet", completa di funzionalità di localizzazione geografica, sui dispositivi *smartphone o tablet* consegnati alle guardie particolari giurate incaricate di svolgere i servizi di Vigilanza, ha espresso parere favorevole, imponendo all'Istituto una serie di prescrizioni che possono così essere riassunte:

- i dati di geolocalizzazione raccolti dovranno essere conservati per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore, fatte salve speciali esigenze;
- il trattamento dei dati dovrà cessare al termine dell'attività lavorativa con la riconsegna dei dispositivi forniti in dotazione a fine turno da parte delle G.P.G.;
- considerata la particolarità dei dati trattati, il sistema dovrà essere configurato in modo tale che sul dispositivo aziendale sia posizionata una icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attivata;
- deve essere prevista la disattivazione della funzionalità di localizzazione durante le pause consentite dell'attività lavorativa, informando correttamente i dipendenti sui casi in cui è consentito disattivare la localizzazione, nonché sulle conseguenze degli eventuali abusi;
- al fine di minimizzare il rischio di accesso ai dati non necessario e/o non pertinente (a fronte di una periodizzazione assai ravvicinata della rilevazione geografica dei dispositivi) la società dovrà configurare il sistema in modo da oscurare la visibilità della posizione geografica decorso un periodo determinato di inattività dell'operatore sul monitor presente nella CO (relativamente a tale funzionalità);
- la società dovrà individuare profili differenziati di autorizzazioni relativi alle diverse tipologie di dati ed operazioni eseguibili;
- considerate le operazioni di trattamento che il fornitore del sistema prescelto può effettuare in base alle indicazioni fornite dall'Istituto, questo procederà a designare quale responsabile esterno del trattamento il predetto fornitore;
- l'Istituto dovrà inoltre fornire ai dipendenti della società coinvolti dai descritti trattamenti una informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell'art. 13 del Codice Privacy (tipologia di dati, finalità e modalità del trattamento, tempi di conservazione, etc.).



Per completezza, si precisa inoltre che l'Istituto, nell'istanza di verifica preliminare inoltrata al Garante, aveva già specificato che *"il sistema è preordinato a soddisfare "esigenze organizzative " e produttive ed in primis a garantire la sicurezza delle guardie giurate sempre più esposte ai rischi di aggressione, con esclusione di utilizzo dei dati da parte della società per finalità di controllo dei dipendenti ovvero per scopi disciplinari"*, impegnandosi a procedere alla convocazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori ai fini della sottoscrizione di un accordo sindacale ovvero, in difetto, ad acquisire l'autorizzazione del competente organo del Ministero del Lavoro.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Pollicelli



*Allegati*

1. Circolare Assiv n. 23/2016 dell'11 Novembre 2016;
2. Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2/2016 del 7 Novembre 2016;
3. Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 138 del 16 Marzo 2017;
4. Ordinanza-Ingiunzione del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 5 del 12 Gennaio 2017;
5. Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 232 del 18 Aprile 2018.